

Tribunale Ordinario di Trieste

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. R.G. 4526/2024

Nel procedimento instaurato *ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c.* da nato a Gujrat, in Pakistan, in data , CUI , difeso dall'Avv. Carmine Coletta del Foro di Milano, il Collegio, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,

Dott.ssa Filomena Piccirillo

Presidente

Dott.ssa Michela Bortolami

Giudice relatore

Dott. Andrea D'Alessio

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 ottobre 2025 *ex artt. 35-bis d.lgs. n. 35/2008 e 737 e ss. c.p.c.* ha impugnato il provvedimento del 23 febbraio 2024 con cui la Commissione Territoriale di Trieste avrebbe deciso di rigettare la sua domanda di protezione internazionale e attestato l'obbligo di rimpatrio ed il divieto di reingresso nel territorio nazionale, atto prodromico all'emissione dell'ordine del Questore di Milano di espulsione del ricorrente notificato il 30 maggio 2025 e allegato.

Nell'atto introduttivo il ricorrente ha dedotto la situazione di insicurezza del Pakistan e la sua integrazione sul territorio italiano; di aver presentato al Giudice di Pace di Milano opposizione all'espulsione del Questore; che il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Trieste, per essere competente sulla decisione riguardante il provvedimento di rigetto della domanda di asilo, prodromico all'espulsione opposta; che in Pakistan è stato oggetto di atti ritorsivi e minacce a causa del suo credo sunnita da parte del clan familiare della sua fidanzata, di religione sciita; che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, il racconto del richiedente è da

considerarsi attendibile. Il ricorrente ha dunque concluso chiedente, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento, in via graduata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Il P.M., notiziato ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 257/2008, non ha presentato conclusioni.

Il Giudice ha fissato udienza rilevando che non era agli atti la documentazione relativa alla fase amministrativa, tra cui il provvedimento impugnato e la prova della notifica al ricorrente, con la conseguenza che, in mancanza, il ricorso poteva essere considerato inammissibile.

Il 15 dicembre 2025 la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla sua integrazione sul territorio italiano.

All'udienza del 17 dicembre 2025, la difesa ha chiesto termine per il deposito di una nota conclusiva e del provvedimento della Commissione territoriale e della sua notifica al ricorrente, insistendo comunque per l'accoglimento del ricorso; il Giudice, concesso termine fino al 6 febbraio 2026 per il deposito di quanto richiesto, ha poi riservato la decisione al Collegio.

Nel termine assegnato nulla è stato depositato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Va innanzitutto chiarito che il ricorso presentato non può considerarsi la riassunzione della causa n. 27490/2025 R.G. instaurata dal ricorrente che chiedeva in tal sede l'annullamento dell'ordine di allontanamento del Questore di Milano al Giudice di Pace di Milano e all'esito della quale il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza (non per territorio, come affermato da parte ricorrente, ma) per materia *"in quanto l'Autorità giurisdizionale competente avverso la suindicata decisione (più precisamente sull'atto prodromico) è il Tribunale Ordinario, Sezione specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea territorialmente competente"* (cfr. sentenza agli atti).

Sul punto va ricordato che, al fine di verificare se l'atto introduttivo proposto costituisca un autonomo atto introduttivo di un ordinario giudizio di primo grado, o piuttosto un atto di riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c. (applicabile dopo la declaratoria di qualsiasi tipo di incompetenza, cfr. Cass., Sez. Un., sent. 22 febbraio 2007, n. 4109) precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente, è necessario che il giudice proceda ad un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto in tutto il suo contesto (ex multis cfr. Cass., Sez. I, sent. 4 ottobre 2012, n. 16924).

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente non ha neppure depositato l'intero fascicolo della causa instaurata dinanzi al Giudice di Pace di Milano, che ha declinato la propria incompetenza, ma dal tenore della sentenza emessa da questa Autorità Giudiziaria, può desumersi che, in tal sede, il ricorrente avesse richiesto solo l'annullamento dell'ordine di espulsione e non l'accertamento del suo diritto ad una forma di protezione internazionale.

Pertanto, con il deposito del ricorso introduttivo della presente causa, il ricorrente ha presentato una domanda del tutto diversa rispetto a quella introdotta dinanzi al Giudice di Pace, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi autonomo atto introduttivo.

Tuttavia, lo stesso è da dichiararsi inammissibile: non essendo stato allegata al ricorso introduttivo, né prodotta successivamente la documentazione amministrativa e, in particolare, il provvedimento impugnato e la data della sua notifica, non è provato né l'interesse al ricorso (non potendo ritenersi sussistente alcun provvedimento negativo dell'Amministrazione in ordine alla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente), né la tempestività del ricorso, mancando la prova della notifica dell'asserito provvedimento impugnato.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio in quanto il Ministero non si è costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste così provvede:

- 1. dichiara** inammissibile il ricorso;
- 2. nulla** sulle spese.